

Audizione presso la X Commissione “Attività produttive, commercio e turismo” della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame della Proposta di Legge n. 855 2 febbraio 2023

25 giugno 2024

Erion WEEE fa parte di Erion, Sistema multi-consortile per la gestione di differenti tipologie di rifiuti: dai prodotti elettronici alle batterie, dagli imballaggi ai prodotti del tabacco e ai prodotti tessili, con un solido patrimonio in termini di autorevolezza, efficienza e qualità.

All’interno di questo Sistema, Erion WEEE è il Consorzio no profit che si occupa dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche provenienti dai nuclei domestici (nel seguito “RAEE Domestici”), per conto di oltre 1.600 Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Nel 2023 Erion WEEE ha gestito **oltre 232.000 tonnellate** di RAEE Domestici, pari a **due terzi del totale italiano**. In particolare, Erion WEEE ha trattato:

- **75.100 tonnellate** di RAEE Domestici del **Raggruppamento R1** (frigoriferi, congelatori, condizionatori), pari al **74,3 % del totale italiano**;
- **107.800 tonnellate** di RAEE Domestici del **Raggruppamento R2** (lavatrici, lavastoviglie, forni ecc.), pari al **88,3 % del totale italiano**.

Il corretto trattamento di questo ingente quantitativo di RAEE Domestici ha permesso di:

- ottenere **circa 205.000 tonnellate** di Materie Prime Seconde;
- evitare l'emissione in atmosfera di **oltre 1,5 milioni di tonnellate di CO₂eq**;
- risparmiare **più di 335 milioni di kWh**.

È possibile visionare i [dati completi qui](#).

La proposta di legge in esame ha certamente numerose valenze positive, tra le quali vale la pena di sottolineare:

- il miglioramento dell'efficienza energetica del parco elettrodomestici installato;
- il sostegno delle famiglie a più basso reddito;
- la promozione della competitività dell'industria italiana, leader nella produzione di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Questo provvedimento può inoltre determinare un ulteriore effetto positivo (forse il più importante dal punto di vista di Erion WEEE): grazie al fatto che per ottenere il contributo è necessario restituire contestualmente un analogo elettrodomestico obsoleto, **i cittadini possono acquisire maggiore consapevolezza sia sull'importanza della raccolta differenziata dei RAEE sia sulle modalità con cui è possibile – attraverso i rivenditori – effettuare tale raccolta.**

L'ultima indagine effettuata per Erion WEEE da IPSOS mostra infatti che il 40 % degli Italiani ancora non sa cosa siano i RAEE e che il 30 % non conosce il servizio di ritiro “1 contro 1” che i rivenditori sono obbligati per legge a effettuare gratuitamente.

Per quanto riguarda le attività successive alla raccolta (cioè il ritiro dei RAEE dai punti di prelievo, il trasporto agli impianti di trattamento e il successivo riciclo), **la filiera costituita da Erion WEEE e dagli altri Sistemi Collettivi operanti sotto l'egida del Centro di Coordinamento RAEE sembra essere sufficientemente strutturata e robusta per riuscire ad gestire un incremento significativo delle quantità intercettate** (incremento che per effetto della Proposta di Legge in esame potrebbe essere pari a circa 110.000 tonnellate/anno, cioè il 50% del totale attualmente gestito nei Raggruppamenti R1 e R2).

Nonostante ciò, tuttavia, **particolare attenzione deve essere posta al tema delle “punte di flusso”**; l'esperienza fatta con il “bonus rottamazione TV” negli scorsi anni ha infatti mostrato che **gli impianti di trattamento dei RAEE sono in grado di gestire flussi di RAEE superiori a quelli abituali, ma non di assorbire istantaneamente le punte di flusso** che possono generarsi – in modo totalmente imprevedibile – per effetto del comportamento dei consumatori.

È quindi **opportuno che nella Proposta di Legge in esame venga inserito un secondo articolo** (una bozza del quale è contenuta nell'allegato al presente documento), con l'obiettivo di **innalzare eccezionalmente e limitatamente al periodo di erogazione del contributo i quantitativi permessi per il deposito, il deposito preliminare alla raccolta e lo stoccaggio dei RAEE dei Raggruppamenti 1 e 2** di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2023, n. 40. In assenza di tale misura, come detto, i soggetti cui il D.Lgs. 49/2014 assegna la responsabilità di raccogliere i RAEE (gli Enti Locali e i rivenditori) e di assicurarne il corretto trattamento (i Sistemi Collettivi e gli impianti da questi selezionati) potrebbero non essere in grado di assorbire le punte di flusso, con il rischio che molti RAEE possano essere intercettati in modo illegale dal mercato “parallelo”, costituito da soggetti non autorizzati che per massimizzare i propri profitti adottano metodologie di trattamento non idonee ad assicurare la tutela dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni:

Giorgio Arienti
Direttore Generale

Erion WEEE

Via Scarsellini 14, Milano 20161

M +39 335 301498

giorgio.arianti@erion.it

ALLEGATO

ARTICOLO 2

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE dei Raggruppamenti R1 e R2 di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2023, n. 40)

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento dei RAEE, per 36 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti dei Raggruppamenti R1 e R2 di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2023, n. 40:
 - a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'articolo 185-bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il deposito presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e b) e comma 2, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quanto consentito secondo la normativa o autorizzato, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza per le persone degli spazi allo scopo utilizzati;
 - b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, ovvero titolari di Autorizzazione Unica ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 590, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità complessiva annua e puntuale istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale della relativa autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La presente disposizione agevolativa si applica

anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli incrementi degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro dell'impresa aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe temporanee concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al presente articolo non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.